

# **Il nuovo esame di maturità nel decreto legge n. 127/2025**

**convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164**

isp. Filippo Ciano



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

# Il decreto legge n. 127/2025

convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164

L'**articolo 1** del **decreto-legge 9 settembre 2025 , n. 127** convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, (d'ora in poi, decreto-legge n. 127/2025) rubricato *Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione*, prevede diverse misure, tra cui una serie di **modifiche al d. lgs. 62/2017**.

Tali modifiche riguardano diversi aspetti dell'esame che conclude i percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, che saranno esaminati nelle prossime slide.

---

# Struttura dell'articolo 1 del decreto legge n. 127/2025

- i commi 1 e 2 riguardano l'esame di maturità
  - il comma 3 riguarda gli esami integrativi (modifiche al d. lgs. 226/2005)
  - il comma 4 riguarda i compiti dell'INVALSI (modifica al d. lgs. 213/2009, **comunicazione dei livelli di apprendimento** conseguiti nelle prove del grado 13)
  - il comma 5 riguarda l'elaborato critico degli anni non terminali (modifica della legge 150/2024)
  - il comma 6 riguarda la ridenominazione dei PCTO in "formazione scuola-lavoro" (modifica della legge 145/2018)
  - i commi 7 e 8 riguardano la formazione specifica per i commissari dell'esame di maturità
-

# Una nuova denominazione (art. 1 c. 1 e c. 2)

*L'esame di Stato* conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato **«esame di maturità»**. (comma 1)


*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è **sostituita** dalla seguente: «esame di maturità».* (comma 2)

**Il ritorno di questo termine “storico”, mai davvero abbandonato nell’uso comune, si inserisce nella riformulazione del comma 1 dell’articolo 12 del d. lgs. 62/2017, che concerne “Oggetto e finalità dell’esame”.**


**Non si tratta come vedremo di una questione puramente nominalistica.**



# Un esame “di maturità”



«**L'esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti** da ciascun candidato **in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida** per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, **e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità** acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona» (nuova formulazione dell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 62/2017)



Si prospetta dunque **una valutazione** che è chiamata a considerare, **oltre a conoscenze, abilità e competenze**, anche aspetti più complessi e trasversali come **maturità, autonomia, responsabilità**.

---

La Commissione assegna fino ad un **massimo di venti punti**, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle quattro discipline oggetto del colloquio	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	0.50 - 1	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e/o incompleto, e li utilizza in modo non sempre appropriato.	1.50 - 2.50	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	3 - 3.50	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i relativi metodi.	4 - 4.50	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i relativi metodi.	5	
Capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite; padronanza lessicale e semantica, anche con riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore (eventualmente anche in lingua straniera)	I	Non è in grado di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. Si esprime in modo scorretto e/o stentato.	0.50 - 1	
	II	È in grado di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite con difficoltà e solo se guidato. Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.	1.50 - 2.50	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati raccordi tra le discipline. Si esprime utilizzando un lessico complessivamente corretto, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.	3 - 3.50	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite raccordandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e preciso.	4 - 4.50	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite raccordandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.	5	
Capacità di argomentare in modo critico e personale	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico.	0.50 - 1	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e/o solo in relazione a specifici argomenti.	1.50 - 2.50	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, rielaborando correttamente i contenuti acquisiti.	3 - 3.50	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.	4 - 4.50	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.	5	
Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio	I	Ha raggiunto un grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto.	0.50 - 1	
	II	Ha raggiunto un limitato grado di maturazione e di autonomia; necessita di guida e di supporto per gestire scelte e responsabilità.	1.50 - 2.50	
	III	Ha raggiunto un apprezzabile livello di maturazione; è in grado di assumere decisioni autonome e gestire con sicurezza scelte personali.	3 - 3.50	
	IV	Ha raggiunto un alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità; è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire.	4 - 4.50	
	V	Ha raggiunto un elevato grado di autonomia e maturazione personale; sa gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri.	5	
Punteggio totale della prova				

# Come si misura il grado di maturazione

dalla **Treccani**: In senso morale e intellettuale, **piena e chiara conoscenza dei vari temi e problemi della vita e del sapere, spesso accompagnata da un'adeguata esperienza**



Si analizza l'esame e il curriculum e si valuta **se e quanto ampiamente il candidato abbia acquisito le competenze curriculari**, cioè: **conoscenze, abilità, capacità ed atteggiamenti per risolvere problemi di studio o lavoro leggermente sfidanti (inerenti il curriculum), dimostrando AUTONOMIA e RESPONSABILITA'**






Indicatori affidabili sono: la capacità del candidato di discutere criticamente su contenuti, metodologie e sulle finalità delle singole discipline, e la capacità di integrare le discipline, così come di collegare al suo percorso le esperienze di FSL e di educazione civica, oltre ad esprimere consapevolezza sulle proprie scelte future

In questa attività di 'osservazione' il presidente sarà sicuramente un valutatore equilibrato

# esempio

Nel dimensionamento di un muro per sostenere un terrapieno, il candidato è consapevole di

- 1) Influenza del tipo di terreno e del dislivello
- 2) Importanza accorgimenti costruttivi
- 3) Scelta della tipologia di muro più adatta
- 4) Modalità di dimensionamento del muro







# La funzione orientativa



**«L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni»**

(nuova formulazione dell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 62/2017)

La funzione orientativa, già presente nella formulazione originaria del comma, è rafforzata attraverso la finalizzazione **“a sostenere scelte consapevoli”**.

---

# La formazione scuola-lavoro



La **reformulazione del comma 2 dell'articolo 12 d. lgs. 62/2017**: “*In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, **l'esame di maturità tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” recepisce **la nuova denominazione degli ex “percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – PCTO** (contenuta nel comma 6, come visto nella slide 3).




# La formazione scuola-lavoro

Ecco il comma dedicato: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente: «784-octies. **Fermi restando** gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 **sono ridenominati** «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo. **In questo caso, quindi, cambia solo la denominazione.**

---

# L'educazione civica

Sempre nell' articolo 12 del d. lgs. 62/2017, al comma 3 il riferimento all'insegnamento di **“Cittadinanza e Costituzione”** è sostituito con quello **all' Educazione civica**: **«L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92»**.



Attenzione all'espressione: **“le competenze maturate”** (nel testo previgente erano **“le attività svolte”**); evidentemente esse rivestono un ruolo importante nella maturazione personale che l'esame è chiamato a verificare.

Ritroviamo la stessa espressione nel comma 9 dell'art. 17, dedicato al colloquio: **«La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curriculum d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe»**.

# Commissioni più snelle

La modifica dell'articolo 16 comma 4 prevede che: «*Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da **due** membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da **due** membri interni, **affidenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito***». La norma:

- **riduce il numero dei commissari**
- prevede uno **specifico decreto ministeriale che identifichi le aree disciplinari cui le discipline affidate ai commissari afferiscono** (si ricorda che il precedente dm relativo alle aree disciplinari era il n. 319 del 2015)



# Validità dell'esame

All'articolo 17 del d. lgs. 62/2017 è aggiunto il comma 2- bis:



«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2».

La disposizione, più volte annunciata dal Ministro, mira a contrastare il fenomeno dei candidati che si rifiutano di sostenere la prova orale.

---

# Il “decreto annuale materie”

Per il 25/26: DM 13/2026

La riformulazione del comma 7 del medesimo articolo 17 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (il cosiddetto “**decreto materie**”, da emanare **entro il mese di gennaio**) l'individuazione:

- delle **discipline oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio
- dell'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio
- delle **quattro discipline oggetto del colloquio** d'esame
- delle **modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio**

È importante sottolineare che per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.

# Un colloquio concentrato su 4 discipline ma esame più di dettaglio!

Il comma 9 dell'articolo 17 del d. lgs. 62/2017, dedicato al colloquio, è stato profondamente ripensato.

Mentre in passato la commissione era chiamata a scegliere un “materiale” (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) l'analisi del quale costituiva l'avvio del colloquio, che verteva su tutte le discipline per le quali avevano titolo i commissari, ora la norma prevede:

«Il colloquio si svolge sulle **quattro discipline** individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di **verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina**, la **capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite** e di **argomentare in modo critico e personale**, nonché il **grado di responsabilità e maturità raggiunto**.»



## colloquio che mira a valorizzare lo sviluppo integrale della persona



Dunque «*Il colloquio* concorre alla *valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze* del candidato, nonché del *grado di maturazione personale, di autonomia e di Responsabilità* raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'*impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio*, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona».

È evidente che, nella prospettiva di un colloquio in grado di cogliere e valorizzare maturazione personale, autonomia, responsabilità, impegno che tenga conto sia dell'intero percorso di studio che delle esperienze e azioni dell'extra-scuola, il **Curriculum dello studente** assume una particolare rilevanza.

L'ORDINANZA MINISTERIALE SUGLI ESAMI SINO ALL'ANNO SCORSO, NELL'ARTICOLO SUL COLLOQUIO, PREVEDEVA CHE:



**I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente**

**QUEST'ANNO L'APPOSITO ARTICOLO SUL COLLOQUIO DELL'ORDINANZA NON LO PREVEDE;**  
D'ALTRA PARTE SONO INDIVIDUATE QUATTRO MATERIE E QUATTRO COMMISSARI CHE INSEGNANO DETTE MATERIE OVVERO SONO ABILITATI PER INSEGNARLE, QUINDI

**Ogni commissario porrà le domande per la sola disciplina per cui è stato nominato.**

Opportuno che il presidente non ponga domande sulle discipline.

# COLLOQUIO ART. 22 OM, C1

- 
1. Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Esso concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli – documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
- 

## ART. 22 OM C2

2. Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente. Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all'art. 1, co.1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale. Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato. Per i candidati esterni la relazione o il lavoro multimediale hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 62/2017. Inoltre, il colloquio verifica le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. Infine, nell'ambito del colloquio, viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare. Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a), sub iv.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame quale commissario interno.
5. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62 del 2017.
6. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
  - a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio.
  - b) per i candidati che non hanno svolto le attività di formazione scuola-lavoro, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.



7. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii., nell'ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.
8. La commissione/classe dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione/classe procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A.

# Le novità relative al punteggio integrativo

Il comma 5 dell'articolo 18 del d. lgs. 62/2017 prevedeva la possibilità di assegnare un punteggio integrativo fino a 5 punti al candidato che avesse almeno trenta punti di credito scolastico un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno a cinquanta punti.

Il punteggio integrativo è stato profondamente modificato: il comma 5 citato recita infatti ora: «La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un **punteggio complessivo di almeno novanta punti**, tra credito scolastico e prove d'esame».



**Si raccomanda la formulazione di una griglia che valorizzi il merito del candidato e consenta di attribuire sino a 3 punti**



# La formazione per i commissari d'esame

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge prevede stanziamenti di fondi, a decorrere dall'anno 2026, *«anche per la **formazione** specifica dei docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità».*

A norma del comma 8, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 *«costituisce **titolo preferenziale** per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7».*

---